



Spett.le **S. LUCIA SRL**

Piazza Roma n. 3 - Bomporto (MO)

PEC: santa-lucia-srl@pec.it

e, p.c. **REGIONE MARCHE - Settore Genio Civile Marche Nord**

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI PESARO URBINO

PEC: fpu43289@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Art. 5 D.P.R. 357/1997 - DGR 23/2015 - DGR 1661/2020.

Taglio di piante di Robinia sul terreno censito al Foglio 2 Mappali 290-284 del Comune di Pesaro – sez B. Ditta: S. LUCIA SRL (P. IVA 02477560367).

RILASCIO PARERE DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

Con istanza pervenuta tramite PEC il 07/11/2025, la soc. S. LUCIA SRL ha chiesto all'Ente Parco l'autorizzazione per eseguire i lavori richiamati in oggetto. Al riguardo:

Preso atto, in base alla documentazione prodotta, che la ditta richiedente intende effettuare il taglio di alcune piante di Robinia (*Robinia pseudoacacia*) radicate lungo un filare perimetrale all'area di proprietà, confinante con il sentiero del Parco n. 156 C. Tale intervento viene richiesto sia per motivi di sicurezza (una pianta è già crollata sul sentiero), sia per valorizzare le piante di Roverella, alcune delle quali secolari, che caratterizzano il predetto filare.

Evidenziato che l'intervento richiesto si localizza:

- in corrispondenza dei terreni censiti al Foglio 2 Mappali 290-284 del Comune di Pesaro – sez. B;
- in zona C del Piano del Parco, all'interno della ZPS "Colle San Bartolo e Litorale Pesarese".

Precisato che compete all'Ente Parco il rilascio del parere di screening di Valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997 e alla DGR 1661/2020.

Esaminato il formato di screening per la valutazione di incidenza, conforme alla DGR 1661/2020.

Richiamata la seguente principale normativa in materia di Rete Natura 2000:

- il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii";
- il Capo III della L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, il quale disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);
- la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 concernente l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria, come modificate con D.G.R. 1036/2009;
- la D.G.R. 661 del 27/06/2016 di approvazione delle misure di conservazione del SIC "Colle San Bartolo";
- la D.G.R. n. 1661 del 30/12/2020 ad oggetto "Intesa Stato-Regioni-Province autonome 28 novembre 2019. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015".

Riscontrato, in base ad un sopralluogo effettuato in data 16/12/2025 dal personale dell'Ente Parco e del Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche, titolare delle funzioni in materia di gestione selvicolturale (L.R. 6/2005), che la formazione vegetale interessata dall'intervento è un filare arboreo composto in prevalenza da piante di Roverella (*Quercus pubescens*) e Robinia (*Robinia pseudoacacia*). L'intervento consiste nel taglio delle sole piante di Robinia, quantificate in circa 10-15, radicate sulla sommità di una scarpata ai cui piedi si sviluppa il sentiero del Parco n. 156C. Alcune di tali piante sono secche in piedi, altre particolarmente inclinate verso il sentiero, altre ancora sottoposte o soccombenti rispetto agli esemplari di Roverella.

Ritenuto opportuno, in relazione all'intervento richiesto, assentirne la sua esecuzione, nel rispetto di quanto segue:

- i lavori non dovranno essere effettuati nel periodo marzo-giugno, al fine di evitare possibili o potenziali interferenze con il periodo riproduttivo delle diverse specie;
- il taglio degli esemplari dovrà essere effettuato raso terra;
- non dovranno essere oggetto di taglio specie arboree diverse dalla Robinia.

Tenuto conto che l'intervento previsto non modifica gli obiettivi di conservazione della ZPS e non causa effetti negativi sull'integrità della stessa in quanto i lavori:

- sono da ritenersi del tutto minimali e di trascurabile entità, sia per tipologia che per estensione;
- non sono in grado di determinare interazioni negative con specie di interesse comunitario tutelati;
- non interferiscono con habitat di interesse comunitario tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE, non presenti nell'area in esame.

Ritenuto pertanto che l'intervento proposto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

Riscontrata la conformità dei lavori proposti con il Piano ed il Regolamento dell'Ente Parco.

Questo Ente Parco, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, nonché altra vincolistica,

DISPONE

Di **rilasciare** sull'intervento di cui all'oggetto, parere positivo di screening di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e della DGR 1661/2020, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata, nel rispetto di quanto segue:

- i lavori non dovranno essere effettuati nel periodo marzo-giugno, al fine di evitare possibili o potenziali interferenze con il periodo riproduttivo delle diverse specie;
- il taglio degli esemplari dovrà essere effettuato raso terra;
- non dovranno essere oggetto di taglio specie arboree diverse dalla Robinia.

Di **stabilire** che la durata del presente provvedimento è di 5 anni a partire dalla data dello stesso, ai sensi della DGR 1661 del 30/12/2020.

Di **stabilire**, altresì, che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti delle normative sopra richiamate e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti.

Di **dare atto** che responsabile dell'istruttoria è l'Ente Parco e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo stesso Ente.

Di **trasmettere** copia del presente provvedimento alla richiedente e, per quanto di rispettiva competenza, alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, e al Gruppo Carabinieri Forestale - Comando Provinciale di Pesaro e Urbino. L'originale del provvedimento è conservato agli atti dell'Ente Parco.

Di **rappresentare** che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini

Ente Parco Naturale Monte San Bartolo

Sede Viale Varsavia s.n.c. 61121 Pesaro
tel. 0721.400858 - 0721.268426
e.mail: amministrativo@parcosanbartolo.it
comunicazione@parcosanbartolo.it
c.f. 92019510418